

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2542)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 novembre 1967 (V. Stampato n. 4378)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 1967*

Ttrattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari e agli allievi agenti di

custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 193.050.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 192.840.000 mediante riduzione dei capitoli n. 2302 (lire 180 milioni), n. 2031 (lire 12.500.000), n. 4046 (lire 340.000), per lire 10.000 mediante riduzione del capitolo n. 1160 e per lire 200.000 mediante riduzione del capitolo n. 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze per l'esercizio finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.